

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1999, N. 468

Titolo I - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo VIII - Norme di coordinamento e di attuazione

Art. 48 Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice

1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.